

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il **Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare** (qui di seguito denominato **CoNISMa**), con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio, 9, codice fiscale 91020470109 rappresentato dal Presidente e legale rappresentante Prof. Antonio Mazzola, nato a Castelbuono (PA) il 10.03.1951, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, a quanto segue autorizzato dalla Giunta Amministrativa del CoNISMa con **delibera del 10 ottobre 2013 (Verbale n. 157)**,

E

l'**Università degli Studi della Tuscia di Viterbo** (qui di seguito Università della Tuscia), con sede in Viterbo – Via Santa Maria in Gradi 4, Codice Fiscale 80029030568 rappresentata dal Magnifico Rettore Alessandro Ruggieri, nato a Roma, il 1.6.1963, a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università della Tuscia nella seduta del 28.11.2016

PREMESSO, CONSIDERATO, RICONOSCIUTO CHE

- l'Università è il centro primario della ricerca scientifica oltre che della formazione e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Soggetti di ricerca extra - ovvero intra - universitari per promuovere l'esecuzione anche congiunta di progetti finanziati dallo Stato e da altri Organismi pubblici, nazionali, internazionali o Soggetti privati;
- in base all'atto costitutivo e allo statuto, il CoNISMa ha il compito di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e formative nel campo delle Scienze del Mare tra le Università consorziate, favorendo collaborazioni tra le Università ed altri Enti di Ricerca pubblici o privati, tanto nazionali che internazionali;
- in relazione all'assetto organizzativo dell'Università della Tuscia, le attività nel settore delle Scienze del Mare sono svolte principalmente presso i propri Dipartimenti che già afferiscono al Consorzio e che di seguito sono evidenziati: Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, Dipartimento per l'innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali e Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali;
- in tal senso, in via estensiva, ulteriori Dipartimenti potranno essere coinvolti nelle problematiche del mare, anche investendo competenze economiche, giuridiche, sociali, veterinarie ecc., già presenti ed attive nell'Università della Tuscia ed altre competenze che, di volta in volta, possano essere coinvolte in attività formative e di ricerca;
- è ritenuto opportuno da parte dell'Università degli Studi della Tuscia e del CoNISMa, dare maggiore impulso a dette attività di ricerca e formative, utilizzando le risorse del Consorzio e valorizzando le sinergie tra tali risorse ed i mezzi messi a disposizione dall'Università degli Studi della Tuscia;
- sussiste la necessità, per i docenti, i ricercatori ed i tecnici dell'Università della Tuscia di poter accedere ai laboratori nazionali e internazionali che operano nel campo delle Scienze del Mare – ivi incluso l'accesso ai mezzi navali – “*facilities*” tutte che sono riconducibili al nell'ambito della propria attività di coordinamento consortile;

- il CoNISMa intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e di rafforzamento, con particolare riguardo ai Master ed al Dottorato di Ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate, sia attraverso l'organizzazione di Scuole nazionali e di corsi di formazione per tecnici, sia attraverso l'appoggio ai Corsi di Studio e di Perfezionamento, alle Scuole di Specializzazione e alle Scuole di Dottorato, atteso che tali azioni si esplicheranno tanto mediante il finanziamento di borse di studio (come già avvenuto numerose volte negli anni addietro), tanto attraverso il coinvolgimento diretto di ricercatori ed altri esperti di alta specialità e di competenze elevate su indicazione dell'Università ed in sinergia con la stessa, ed infine utilizzando laboratori e risorse proprie che potranno derivare da progetti nazionali ed internazionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Considerato quanto espresso nelle "Premesse", che fa parte integrante della presente Convenzione, le attività del CoNISMa potranno essere svolte presso i Dipartimenti precedentemente citati nonché presso gli altri che potranno aggiungersi nel tempo, appartenenti all'Università della Tuscia.

Ai fini della presente Convenzione, l'Unità Locale di Ricerca CoNISMa (qui di seguito ULR) è localizzata presso il Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche - Largo dell'Università - 01100 - Viterbo, stante la maggiore concentrazione di competenze sulle Scienze del Mare attualmente presenti presso predetto Dipartimento.

ART. 2

- A. Per quanto riguarda gli aspetti generali e giuridico-istituzionali e per quanto pertiene all'attività di programmazione, l'esecuzione, applicazione e interpretazione della presente Convenzione è affidata:
- per quanto riguarda l'Università della Tuscia, al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa;
 - per quanto riguarda CoNISMa, al Presidente.
- B. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, tecnico-scientifici, logistici e amministrativi, legati alla realizzazione delle attività di uno specifico progetto allocate presso l'Università della Tuscia, l'applicazione delle norme pattuite nella presente Convenzione verrà affidata:
- per quanto riguarda l'Università della Tuscia, al Direttore del Dipartimento dove saranno svolte dette attività;
 - per quanto riguarda CoNISMa, ad un Responsabile ULR di progetto, nominato dalla Giunta Amministrativa e comunicato al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa.

ART. 3

I programmi di ricerca che si possono articolare - in quanto alla loro concreta esecuzione - in progetti specifici dell'ULR CoNISMa sono predisposti, approvati e finanziati dagli Organi direttivi del CoNISMa, previ accordi con i Dipartimenti coinvolti che autorizzano l'esecuzione delle attività, sulla base del proprio assetto organizzativo interno, anche per quanto pertiene alla disponibilità di personale e di attrezzature dei Dipartimenti secondo quanto previsto ai successivi articoli della presente Convenzione.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi approvati è riservata ai Soggetti affidatari di cui al precedente Art. 2 in base alle rispettive competenze.

ART. 4

Programmi comuni di ricerca del CoNISMa e dei Dipartimenti di cui all'Art. 1, primo comma, possono essere finanziati:

- a) direttamente tramite il CoNISMa e i Dipartimenti con la previsione di attivazione di specifici progetti - inclusi quei progetti che devono essere svolti in determinate aree geografiche indicate da specifici programmi e o *call* nazionali e internazionali;
- b) utilizzando i contributi pubblici per i progetti di ricerca scientifica acquisiti e di pertinenza di ciascuna Parte coinvolta nei programmi stessi.

Il CoNISMa e i Dipartimenti di cui all'Art. 1 potranno assegnare proprio personale alla realizzazione di tali programmi.

Il Direttore del CoNISMa in base ai dati amministrativi ed economici desumibili dal sistema contabile del CoNISMa e in accordo con il Responsabile ULR di progetto di cui all'Art.2 preparerà una relazione certificata sull'entità dei finanziamenti stanziati dal CoNISMa per tutti quei programmi che prevedono il coinvolgimento, e che hanno coinvolto il personale scientifico e tecnico afferente ai Dipartimenti. Tale relazione verrà trasmessa annualmente e a consuntivo, dal Presidente del CoNISMa al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa che provvederà, a sua volta a trasmetterla al Rettore e ai competenti uffici dell'Università.

ART. 5

I Dipartimenti, previa specifici accordi sottoscritti dalle Parti, potranno consentire che attrezzature acquistate con risorse del CoNISMa vengano allocate ed installate presso i locali dei Dipartimenti. I Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze di ricerca del CoNISMa potranno utilizzare dette attrezzature per progetti di ricerca del Dipartimento stesso.

Analogamente, i ricercatori dei Dipartimenti e loro eventuali collaboratori beneficiari di un contratto ad hoc e di cui al seguente Art.7 - impegnati nell'esecuzione di progetti del CoNISMa, previa specifici accordi sottoscritti tra le parti, potranno utilizzare attrezzature dei Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze di ricerca dei Dipartimenti.

I costi di gestione di tali attrezzature ed i materiali di consumo, saranno a carico della Parte che avrà titolo di utilizzarli.

I costi assicurativi e di manutenzione straordinaria verranno concordati di volta in volta secondo le peculiarità del caso.

ART. 6

Nell'attuazione dei programmi in relazione a specifici progetti, nei limiti e nelle forme consentite e previste da ciascuno di essi, verranno riconosciute al Dipartimento ospitante le attività, forme di ristoro finanziario al fine di partecipare al rimborso degli oneri di funzionamento ordinario. Detti interventi finanziari saranno stabiliti secondo modalità tecnico giuridiche compatibili rispetto all'assetto contrattuale di ciascun progetto, nonché nella misura concordata tra il **Responsabile ULR di progetto** ed il Direttore del Dipartimento, i quali daranno comunicazione ufficiale al Presidente del CoNISMa e al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa.

ART. 7

L'Università prende atto che CoNISMa può svolgere i propri programmi utilizzando personale universitario, personale proprio e/o personale dipendente da altri Enti, comandato o distaccato presso l'Unità Locale di Ricerca.

Il personale del CoNISMa, preventivamente informato dal CoNISMa stesso nella qualità di datore di lavoro, si dovrà attenere alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti all'interno dei Dipartimenti, norme che il Dipartimento si impegna a comunicare (comprensivi di eventuali aggiornamenti) e di cui il CoNISMa dichiara di impegnarsi a prendere visione e che dichiara di accettare e far accettare dal personale che opera presso la struttura Dipartimentale.

I Dipartimenti sono esonerati da qualsiasi responsabilità nei confronti di detto personale e per gli atti dallo stesso personale compiuti nell'ambito delle strutture operative appartenenti ai Dipartimenti coinvolti. A tal fine il personale del CoNISMa dovrà essere coperto da idonea polizza di assicurazione, a carico del CoNISMa, per infortuni e responsabilità civile per tutta la durata delle attività.

La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, sarà concordata tra il Direttore del Dipartimento ed il Responsabile ULR di progetto e verrà comunicata al Direttore del CoNISMa e al Rappresentante dell'Università all'interno del Consiglio Direttivo del CoNISMa

ART. 8

Allo svolgimento dei programmi del CoNISMa articolatisi successivamente nei progetti di comune interesse con i Dipartimenti, collabora personale docente e tecnici dipendenti dall'Università, previo assenso degli interessati e nulla osta del Dipartimento di afferenza. A detto personale il CoNISMa può assegnare un incarico gratuito di ricerca, o di collaborazione tecnica, che preveda, sotto il profilo finanziario, il solo rimborso delle spese sostenute dai collaboratori stessi per l'esecuzione delle attività predette. Nei limiti delle norme vigenti, può essere assegnato dal CoNISMa al personale docente e ricercatore un "incarico di ricerca" retribuito ed ai tecnici associati agli stessi programmi un "incarico di collaborazione tecnica" retribuito, nel rispetto delle norme previste nel Regolamento dell'Università della Tuscia e della normativa nazionale.

L'espletamento degli incarichi deve essere compatibile con il pieno adempimento, da parte degli interessati, dei propri doveri nei confronti dell'Università.

L'Università accorda al CoNISMa la possibilità di rendicontare i costi correlati all'attività svolta da detto personale nell'ambito di programmi, nazionali ed internazionali, di comune interesse e nei quali sia previsto il co-finanziamento tramite il computo di mesi/uomo impegnati nelle attività di cui trattasi.

L'Università, a sua volta e con le stesse modalità, può utilizzare per le proprie attività scientifiche e didattiche, previo nulla osta del Responsabile ULR di progetto e consenso degli interessati, personale dipendente o collaboratore del CoNISMa nell'ambito di attività istituzionali proprie di condiviso e comune interesse dell'ULR.

ART. 9

Il CoNISMa si impegna, a cadenza annuale ed in occasione della consegna del bilancio consuntivo annuale, a trasmettere all'Università della Tuscia apposita scheda contabile certificata, estratta dal proprio stesso Bilancio, da cui si desumano le risorse ed i costi per *facilities*, umane e strumentali, opportunamente valorizzate anche quali contributi in natura di cui il Dipartimento - in cui è allocata l'ULR CoNISMa - ha usufruito nel corso dell'anno. Tali risorse, così valorizzate e certificate, andranno a

far parte del Bilancio ampliato agli Enti partecipati dell'Università della Tuscia, ai sensi dell'articolo 6 del Dlgs 27 gennaio 2012 n.18.

ART. 10

Il CoNISMa e l'Università della Tuscia concordano sull'opportunità di menzionare reciprocamente l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti, nel quadro della presente Convenzione e si impegnano a vigilare che gli autori ottemperino a questa indicazione.

ART. 11

Nell'ambito di progetti commissionati a CoNISMa da Enti Pubblici e Privati, il Consorzio potrà avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti a corrispettivo, di prestazioni e servizi dei Dipartimenti per l'esecuzione di ricerche, consulenze e studi specifici.

ART. 12

Le Parti aderenti alla presente Convenzione hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione stessa; il recesso deve essere esercitato con comunicazione scritta da notificare all'altra Parte mediante raccomandata a/r. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica dello stesso. In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dalla Convenzione e da eventuali accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti.

Le eventuali controversie relative all'interpretazione ed applicazione della presente Convenzione saranno in ogni caso direttamente demandate per la loro soluzione in via stragiudiziale ai Soggetti individuati in rappresentanza dell'Università e del CoNISMa nell'ambito e per l'esecuzione della presente Convenzione.

ART. 13

La presente Convenzione ha durata di 4 anni e si ritiene automaticamente rinnovata di eguale periodo di durata ad ogni scadenza quadriennale a meno che una o entrambe le Parti contraenti non intendano dar corso al rinnovo. Tale manifestazione di volontà dovrà essere oggetto di informativa tramite preavviso da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Viterbo, 9.1.2017

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA DI VITERBO

Prof. ALESSANDRO RUGGIERI



IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO
PER LE SCIENZE DEL MARE

Prof. ANTONIO MAZZOLA

